

Cortese attenzione del Segretario Generale

Io, (Nome) _____ (Cognome) _____ residente
a (CAP) _____ (Prov.) _____ in via
_____, n. ___, componente delle liste elettorali
del comune di _____ alla sezione n. _____

considerato

che l'attuale legge elettorale ha leso la mia libertà di voto rendendolo impersonale e indiretto,

RICORRO

contro la convalida del proclamato eletto senatore (Nome)
_____, (Cognome) _____,
candidato uninominale del mio collegio _____ della Circoscrizione
_____.

La legge elettorale n. 165/2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51/2019, adottata per le elezioni nazionali del 25 settembre 2022 prevede un sistema misto con una quota pari a 5/8 dei Senatori eletti con sistema proporzionale in collegi plurinominali e i restanti 3/8 eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali. Questa distinzione non trova però riscontro nelle modalità di voto e nella contabilizzazione dei voti stessi.

Infatti, anche il mio voto dato unicamente a una lista è stato trasferito al candidato uninominale che non ho votato, pertanto Il candidato uninominale risulta proclamato eletto anche grazie a voti dati esclusivamente alle liste collegate, in contrasto con l'art. 56 Cost.

La legge presume che l'elettore che vota esclusivamente una lista plurinominale coalizzata con altre intenda votare anche il candidato uninominale che i partiti della coalizione hanno deciso di candidare in un determinato collegio. Tale accordo tra partiti non è sottoposto al giudizio degli elettori ma a essi imposto limitando la mia libertà di voto così come quella dell'intero corpo elettorale poiché il trasferimento del voto dalla lista plurinominale al candidato uninominale prescinde dalla volontà dell'elettore. **Così il mio voto diventa indiretto, impersonale, non libero e non eguale.**

Inoltre, ritengo sia incostituzionale che votando una lista plurinominale IO sia costretto a favorire l'elezione del capolista, perché la legge non consente di scegliere tra i candidati, il cui ordine di presentazione è stato deciso dai partiti, cosicché sono i partiti a decidere chi debba avere probabilità di entrare in Parlamento. In sostanza, **i partiti si sostituiscono al corpo elettorale.**

La Corte Costituzionale, già con sentenza n. 203 del 1975, richiamata anche dalla sentenza n. 1 del 2014, ha affermato che la circostanza che il legislatore lasci ai partiti il compito di indicare l'ordine di presentazione delle candidature non lede la libertà di voto del cittadino a condizione che quest'ultimo sia *"pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza"*. Evidente che **tale libertà di voto è negata dalle norme vigenti** che non consentono all'elettore di esprimere alcuna scelta tra i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito,

rendendo il voto sostanzialmente “**indiretto**”, sebbene l’art. 67 Cost. presupponga l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

Infine, chi ha votato una lista coalizzata che non raggiunge il 3% dei consensi, ma supera l’1%, vede il proprio voto trasferito alle altre liste coalizzate che hanno raggiunto la soglia del 3%, in ragione dei consensi ottenuti da ciascuna lista e quindi **sulla base delle scelte effettuate da altri elettori**. Ciò non solo contribuisce a far avere a un partito non votato più eletti, ma **vanifica la scelta del legislatore di prevedere liste corte per favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori**. Infatti, l’elettore che vota una lista plurinominale, perché apprezza i candidati di quella lista, nel caso la lista non raggiunga il 3% dei consensi finirebbe per dare il proprio voto a candidati di altre liste coalizzate, che potrebbe anche non gradire. Nei fatti, la lista corta bloccata formata da 4 candidati in ciascuna delle due maggiori coalizioni si trasforma in una lista lunga e bloccata di 16 candidati in cui altri decidono come va ripartito il voto dato alla lista che non raggiunge il 3%.

Le motivazioni del ricorso sopra esposte sono ugualmente applicabili a quegli elettori che, differentemente da me, hanno votato solo un candidato uninominale non risultandogli gradita alcuna lista associata. Infatti, anche questi voti sono stati trasferiti alla lista plurinominale associata o alle liste coalizzate associate in base alle scelte fatte da altri elettori, contribuendo a far avere più eletti a partiti non direttamente votati; configurandosi quindi anche la necessità di **sospendere la convalida degli eletti delle liste plurinominali della mia regione**.

Tali meccanismi ledono la mia libertà di voto e quella dell’intero corpo elettorale in quanto impediscono di votare esclusivamente la lista o il candidato gradito, senza che sia attribuito al voto valenze estranee alla volontà effettivamente espressa.

Ritenendo pertanto incostituzionale e infondata la presunzione della legge di interpretare arbitrariamente la mia volontà elettorale

chiedo

- che sia sospesa la convalida del proclamato eletto senatore (Nome) _____ (Cognome) _____, candidato uninominale del mio collegio _____ della Circoscrizione _____
- che la legge elettorale n. 165/2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51/2019, sia **rinviata alla Corte Costituzionale** affinché giudichi sulla costituzionalità delle norme che trasferiscono il voto dato a una lista plurinominale al candidato uninominale collegato e viceversa, sulle norme che impediscono agli elettori di scegliere un candidato all’interno di una lista, nonché sul meccanismo di ripartizione tra le liste coalizzate dei voti dati esclusivamente a un candidato uninominale e di quelli dati a una lista che non raggiunge il 3% dei consensi.

In fiduciosa attesa che il mio ricorso trovi accoglienza, invio i più distinti saluti

Luogo, data e firma autenticata